

STATO MAGGIORE DELLA MARINA

Norma sui tatuaggi inserita nei bandi di concorso:

“In sede di visita medica generale la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche”.

Norme tecniche:

Indicazioni di dettaglio per la valutazione dei tatuaggi nelle selezioni concorsuali per l’arruolamento nella Marina Militare.

Il T.U.O.M. (*Testo Unico dell’Ordinamento Militare*, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) stabilisce, all’Art. 720 – *Uniforme* - comma 4, che *“Il militare deve avere cura particolare dell’uniforme e indossarla con decoro”*. Altresì, nel successivo Art. 721 - *Dignità e decoro del militare* – è esplicitato che *“L’aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti”*.

Ciò posto, al fine di rapportare la presenza di *“tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque non sanitaria”* con i concetti di *“decoro dell’uniforme”* e *“dignità della condizione del militare”*, le Commissioni mediche dovranno fare diretto riferimento ai principi e ai valori fondamentali, di carattere generale, che da sempre ispirano e caratterizzano lo *status* di militare.

Più in particolare, saranno esclusi dai concorsi i concorrenti che presentino tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, che, per il contenuto o la loro natura, siano di discredito alle istituzioni, ovvero offensivi, discriminatori, etc.

Inoltre, saranno comunque considerati lesivi del decoro dell’uniforme o della dignità della condizione del militare i tatuaggi ed altre permanenti alterazioni volontarie dell’aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria che, per dimensioni, estensione, sede, natura, o altro ancora, risultino deturpanti, ovvero tali da determinare una peculiare alterazione della fisionomia, ovvero dell’originario aspetto esteriore della persona.